

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

L'Università degli Studi di Messina, (di seguito solo Università), con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, P.IVA 00724160833 C.F. 800004070837, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore pro tempore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972 e domiciliato per la carica presso l'Università, PEC: protocollo@pec.unime.it;

E

L'Associazione Italiana Dislessia, con sede in Piazza dei Martiri N° 5 – BOLOGNA – C.F. / P.I. N° 04344650371, rappresentata legalmente dal Dott. Andrea Novelli, nato a Sant'Arcangelo di Romagna il 13/11/1972, codice fiscale NVLNDR72S13I304P, domiciliato per la sua carica presso la sede, nonché rappresentata territorialmente dalla Presidente della sezione di Messina, Prof.ssa Monica Grieco (di seguito, AID-Messina),

VISTI

- l'art.3 della Costituzione italiana in materia di uguaglianza e pari dignità fra tutti i cittadini;
- il decreto del MIUR del 6/12/2004 con cui l'AID è stato incluso nell'elenco definitivo dei soggetti accreditati per la formazione del personale della scuola;
- la legge 8 ottobre 2010 n.170 "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, che definisce i percorsi per la diagnosi precoce e i successivi interventi didattici riabilitativi*";
- il Decreto applicativo MIUR n.5669 del 12 luglio 2011, con allegate le "*Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA*", che individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di DSA delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e delle università;
- le Linee Guida CNUDD, approvate dalla Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità il 10 luglio 2014, che vogliono essere un modello di riferimento comune volto a indirizzare le politiche e le buone prassi degli Atenei, stimolando scambi e sinergie nell'ottica di una sempre migliore qualificazione del diritto allo studio per gli studenti con bisogni formativi speciali e della realizzazione di comunità accademiche inclusive;
- l'art. 1, comma 3, dello Statuto dell'Università, in cui si prevede che: "*L'Università assicura, sotto tutti gli aspetti e in tutti gli ambiti della propria attività, la tutela dei principi di parità e uguali opportunità, promuovendo le iniziative necessarie per garantirne la effettività (...) L'Università si fa particolare cura dei soggetti diversamente abili assicurando loro la piena fruizione dei servizi e l'adempimento dei doveri d'ufficio*";
- l'art. 5, comma 2, del succitato Statuto, il quale sancisce che: "*L'Università offre, in spirito di leale cooperazione, alle istituzioni pubbliche e private, ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale e sociale in genere della collettività*";

CONSIDERATO CHE:

- l'Università, in attuazione dei succitati articoli del proprio Statuto, ha istituito, tra le proprie strutture, una struttura dedicata ai Servizi Disabilità DSA;
- l'Associazione Italiana Dislessia ha nella città di Messina una propria sede territorialmente competente, presieduta dalla Prof. Monica Grieco;

PREMESSO CHE

- la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia (DSA) sono disturbi di carattere costituzionale su base neurologica, e quindi non curabili, che comportano, rispettivamente, nei soggetti che ne sono affetti, difficoltà di lettura, scrittura e di calcolo e risultano, pertanto, solamente disabilitanti negli studi;
- tali disturbi - distinti dai disturbi generici o aspecifici dell'apprendimento - non prevedono alcuna certificazione ai sensi della legge 104/92, ma richiedono interventi didattici e valutazioni specialistiche come statuito dalla Legge 170/10;
- interventi inadeguati provocano conseguenze a livello psicologico, scolastico, sociale e lavorativo;
- è necessario porre la "*persona*" nella globalità dei suoi bisogni, delle sue caratteristiche e delle sue potenzialità al centro dell'attenzione e dell'intervento delle varie realtà istituzionali e associative coinvolte nell'integrazione scolastica degli studenti con DSA;
- la raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (18 dicembre 2006), persegue l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di competenze chiave che favoriscano il raggiungimento di tre mete fondamentali: permettere ad ognuno di perseguire obiettivi di vita personali, mosso dalle proprie aspirazioni e dal desiderio di continuare ad imparare tutta la vita; consentire a ciascuno di svolgere un ruolo di cittadino attivo nella società e promuovere l'integrazione; permettere ad ogni persona di ottenere l'inserimento professionale;
- l'esercizio del diritto allo studio fino ai più alti gradi non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti da disabilità regolarmente certificate e che, pertanto, le agenzie di istruzione e formazione, in tali casi, hanno l'obbligo di adottare provvedimenti che rendano effettivo il diritto allo studio dei soggetti con disturbi a vario titolo disabilitanti e di programmare interventi adeguati sia ai bisogni delle persone sia alle peculiarità dei piani di studio individuali;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

Con il presente Protocollo di Intesa l'Università e la AID-Messina, nel rispetto delle autonome competenze istituzionali assegnate dai rispettivi ordinamenti, convengono di promuovere attività di supporto per gli studenti con DSA e per le famiglie interessate, di formazione per i docenti universitari e per il personale tecnico amministrativo, nonché attività di ricerca.

Le eventuali attività di ricerca verranno approvate dai Dipartimenti interessati e, nel caso vi siano studi e/o ricerche che implicino la redazione di un'ulteriore convenzione, la stessa potrà essere sottoscritta a cura dei Dipartimenti interessati nel rispetto della normativa regolamentare di Ateneo.

Art. 2 (Obiettivi comuni)

Le Parti, nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze istituzionali, si impegnano congiuntamente, nel rispetto delle norme vigenti a:

- **Promuovere** specifiche attività di informazione, formazione e diffusione scientifica, rivolte a docenti, studenti universitari e altri soggetti interessati;

- **Sviluppare** azioni finalizzate all'individuazione, tutela e valorizzazione delle persone con DSA in relazione alle loro rispettive peculiarità, non tralasciando opportune forme di integrazione dell'Università con il mondo della scuola (in ingresso) e del lavoro (in uscita);
- **Aggiornare e/o Revisionare** le eventuali diagnosi scadute di studenti universitari con DSA con restituzione di un dettagliato profilo di funzionamento in relazione alle esigenze del percorso universitario;
- **Avviare**, per gli studenti universitari che ne faranno richiesta, attività di screening volte all'individuazione del possibile disturbo dell'apprendimento e alla conseguente formulazione di diagnosi, tramite applicazione dei protocolli diagnostici standardizzati e conformi alle Linee Guida Nazionali;
- **Attivare** azioni di tutoraggio e orientamento per studenti universitari con DSA, mediante la creazione di uno "Sportello DSA" per l'individuazione delle più opportune strategie di studio e di idonei supporti tecnologici, ausili informatici e strumenti compensativi. Tale sportello potrà prevedere la presenza del Gruppo giovani della AID-Messina, i cui componenti, peraltro, sono studenti dello stesso Ateneo;
- **Attivare** azioni di orientamento anche per gli studenti delle ultime classi degli Istituti superiori di Messina e Provincia;
- **Promuovere** attività d'intermediazione tra il corpo docente dell'Università e gli studenti universitari con DSA al fine di discutere e concordare le specifiche esigenze di studio;
- **Ascoltare** e offrire consulenza per gli studenti universitari con DSA in situazione di disagio psicologico correlato alla presenza del disturbo;
- **Organizzare** gruppi di mutuo aiuto e apprendimento cooperativo per studenti con DSA per lo scambio reciproco e la condivisione di esperienze e vissuti;
- **Generare** Counselling e orientamento per gli studenti con DSA sugli sbocchi occupazionali e sulla tutela dei loro diritti sul posto di lavoro anche all'interno dell'Università;
- **Implementare** attività di promozione culturale sui casi di DSA diretta al personale dell'Università nonché all'opinione pubblica cittadina tramite eventi culturali (seminari, workshop, conferenze ecc.) che sensibilizzino sulla tematica specifica;
- **Attivare** un tavolo tecnico permanente che analizzi lo stato dell'attività in materia di DSA presso l'Università e che discuta, elabori e proponga soluzioni per l'implemento della qualità dell'assistenza agli studenti universitari;
- **Promuovere** attività di ricerca scientifica sui soggetti con DSA in età adulta, con particolare riferimento all'attuazione del percorso di studi universitario in presenza di un diverso stile di apprendimento.

Art. 3 (Impegni da parte dell'Università)

L'Università è disponibile a collaborare con i propri docenti e ricercatori, che dovessero risultare interessati, ai progetti e alle attività che verranno individuate per dare attuazione al presente Protocollo. L'Università, inoltre, potrà concedere ad uso non esclusivo una postazione dedicata allo "Sportello DSA" – che le parti si propongono di creare per gli studenti universitari con DSA - all'interno dei propri locali che verranno eventualmente successivamente individuati.

Art. 4 (Impegni da parte dell'AID-Messina)

AID-Messina si impegna ad assicurare alla struttura universitaria Servizi per Disabilità e DSA e quindi ai Dipartimenti dell'Università la collaborazione dei propri esperti ed associati per la realizzazione delle finalità del presente Protocollo.

Art. 5 (Scambio di esperienze)

L'Università e l'AID-Messina si impegnano a sviluppare utili iniziative volte a favorire lo scambio di esperienze maturate nel settore dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento, da parte del personale impiegato nelle rispettive attività istituzionali.

Art. 6 (Comitato di attuazione)

L'attuazione del presente Protocollo, la risoluzione di eventuali criticità, la verifica della funzionalità e l'esame di eventuali proposte modificative od integrative dello stesso, è demandata ad uno specifico Comitato d'attuazione, composto da tre rappresentanti di ciascuna Parte. Gli argomenti trattati e le decisioni adottate dal Comitato saranno trascritti in appositi verbali, la cui copia sarà trasmessa, a cura della Segreteria del Comitato, a tutti i componenti del Comitato.

Art. 7 (Rapporti ed oneri tra i contraenti)

Al fine di dare attuazione al presente Protocollo, le Parti concluderanno specifici accordi attuativi per lo sviluppo e la realizzazione o negoziazione di progetti o programmi comuni. Gli atti che verranno stipulati, nell'ambito degli accordi tra le Parti, conterranno esplicita menzione del presente Protocollo, ritenuto prepedeutico all'instaurarsi di successivi rapporti.

Art. 8 (Pubblicità e comunicazione)

Le Parti convengono che le comunicazioni relative al presente Protocollo e rivolte all'esterno vengano concordate preventivamente, fatte salve le comunicazioni a cui le Parti sono obbligate per legge.

Le Parti si danno atto che i rispettivi segni distintivi, nomi, loghi e/o marchi potranno essere utilizzati esclusivamente per i fini e le attività oggetto del presente accordo.

Il logo dell'Università potrà essere utilizzato, previa espressa ed apposita autorizzazione e secondo le indicazioni di quest'ultima, per pubblicizzare le iniziative oggetto del presente Protocollo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che nessun diritto connesso ai segni distintivi di ciascuna è trasferito o concesso tra le stesse in via temporanea o definitiva col presente accordo.

L'utilizzazione dei segni distintivi delle Parti, in qualunque modo attuata secondo le precedenti disposizioni, verrà immediatamente meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del presente Protocollo ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla cessazione stessa.

Art. 9 (Trattamento dati personali)

Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri reciproci fini e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento (UE) sulla protezione dei dati n. 679/2016.

Art. 10 (Foro competente)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile una definizione amichevole, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente di Messina.

Art. 11 (Durata)

Il presente accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione¹ e può essere rinnovato con nuovo atto scritto tra le Parti.

È fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna delle Parti, da esercitarsi mediante PEC con un preavviso di almeno sei mesi, ovvero di risoluzione anche consensuale.

Nel caso in cui una delle Parti eserciti il diritto di recesso di cui al presente articolo, le Parti concorderanno in buona fede quali iniziative eventualmente già stabilite, prima dell'esercizio del diritto di recesso, dovranno essere portate a conclusione.

Il recesso e la risoluzione non hanno effetto sulle attività e le convenzioni attuative in corso di esecuzione. Il presente accordo si intenderà risolto nel caso in cui l'attuazione di quanto previsto dovesse diventare o risultare impossibile.

Art. 12 (Registrazione e Imposta di Bollo)

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Le spese dell'imposta di bollo dovute verranno assolte, in modalità virtuale, dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

Per l'Università degli Studi di Messina
Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per l'Associazione Italiana Dislessia
Il Rappresentante Legale
Dott. Andrea Novelli

Per AID-Sez. di Messina
Il Presidente
Prof.ssa Monica Grieco